

Ravvedimento operoso per omessi versamenti

La Legge di Stabilità 2016 prevede l'anticipazione, al 1.01.2016 (rispetto al 2017), del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D. Lgs. n. 158/2015. La riforma è ispirata alla volontà di ridurre il carico sanzionatorio per le violazioni relative ad adempimenti assolti, seppur tardivamente, entro un orizzonte temporale limitato; ad esempio, il nuovo regime prevede in generale una riduzione del carico sanzionatorio, come l'applicazione della sanzione del 15%, anziché del 30%, nel caso di tardivo versamento, contenuto in 90 giorni.

OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI	Sanzione	Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto, in questi casi, l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.	Anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
	Riduzioni	<ul style="list-style-type: none"> Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà (15%). Salva l'applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 14 giorni, la sanzione (del 15%) è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1% al giorno, fino al 14%). 	

Tavola

Ravvedimento per omessi versamenti

Violazione	Termine del ravvedimento	Sanzioni ridotte
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate	Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento (sprint).	<ul style="list-style-type: none"> 0,10% (15% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo. La sanzione varia dallo 0,10% per 1 giorno di ritardo al 1,40% per 14 gg. di ritardo.
	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento (breve).	1,50% (15% x 1/10)
	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento (intermedio).	1,67% (15% x 1/9)
	Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (lungo).	3,75% (30% x 1/8)
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	4,29% (30% x 1/7) Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	5% (30% x 1/6) Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4).	6% (30% x 1/5)

Esempio

Ravvedimento operoso relativo a omesso versamento

Dati	Un contribuente doveva effettuare un versamento IVA di € 10.000,00, relativo al mese di febbraio 2016, in scadenza il 16.03.2016.		
Ravvedimento operoso	<ul style="list-style-type: none"> Il contribuente provvede al versamento il 21.03.2016 (si applica la sanzione dello 0,10%, ovvero 15% x 1/10 x 1/15): 		
	- IVA	€ 10.000,00	Codice tributo 6002
	- sanzione	€ 10.000,00 x 0,10% x 5 giorni = € 50,00	Codice tributo 8904
	- interessi	€ 10.000,00 x 0,2% x 50/366 = € 0,27 ¹	Codice tributo 1991
Nota¹	L'importo non è da versare in quanto inferiore al minimo di € 1,03.		